

## INFORMAZIONI CATASTALI

### Sui dati pubblici aleggia lo spettro del monopolio

**A** volte anche le migliori intenzioni del legislatore producono effetti del tutto opposti a quelli dichiarati. È il caso del riutilizzo dei dati del settore pubblico, oggetto dell'art. 45 del disegno di legge sulle liberalizzazioni, approvato dalla Camera dei deputati lo scorso 13 giugno, e ora all'esame della X commissione del senato (AS 1644).

Il testo si occupa di due diversi servizi informativi dell'Agenzia del territorio, il primo è il c.d. monitoraggio, cioè la ricerca continuativa per via telematica che viene utilizzato prevalentemente dalle banche per rilevare eventuali movimentazioni sugli immobili di cui siano titolari soggetti finanziati o in via di finanziamento. Si tratta di un c.d. servizio a valore aggiunto, diverso ed ulteriore rispetto a quello della mera consultazione delle risultanze dei pubblici registri, perché, come evidenziato dalla stessa Agenzia all'atto della presentazione della fase sperimentale, la sua fornitura necessita la creazione di una banca dati dei soggetti da monitorare su richiesta del destinatario del servizio e l'incrocio tra queste liste di nominativi e le risultanze delle iscrizioni ed annotazioni giornaliere. Di questo servizio si era occupata l'Autorità garante della concor-

renza e del mercato nella segnalazione a governo e parlamento del dicembre scorso (proc. N. S/764) evidenziandone proprio il profilo commerciale ed indicando la necessità per l'Agenzia di renderlo attraverso la creazione di una società separata, nel rispetto di quanto dispone in merito la legge n. 287 del 1990. Sulla stessa lunghezza d'onda le ordinanze cautelari delle Corti d'appello di vari distretti (Trieste, Venezia, Brescia e Bologna) che sulla base di ricorsi di aziende che fornivano lo stesso servizio alla propria clientela bancaria, facevano divieto di proseguire la sperimentazione.

Ora la nuova disposizione verrebbe a togliere di mezzo, con una semplice operazione di «etichetta» (servizio reso in via istituzionale) il presupposto del lamentato carattere anticoncorrenziale del servizio di monitoraggio reso direttamente dall'Agenzia del territorio. Eppure dovrebbe valere la sostanza della questione: se gli indirizzi comunitari in materia sono nel senso di ridurre l'area del monopolio e favorire al massimo le attività del libero mercato a valle del servizio pubblico, come è possibile che una disposizione contenuta in un testo che vuole promuovere la concorrenza vada nella direzione esattamente

te opposta?

Lo stesso si dovrebbe chiedere per l'altra misura contenuta nella disposizione in commento, quella che rende gratuito oltre al monitoraggio anche il rilascio dell'elenco soggetti (che è la materia prima con la quale le aziende del settore creano i propri servizi informativi «di mercato»). Una gratuità generalizzata, di dati e di servizi, ha un chiaro effetto anticoncorrenziale e «predatorio» verso i concorrenti. In particolare mentre appare legittimo che i dati grezzi (quindi l'elenco soggetti) vengano diffusi gratuitamente, perché questo incentiva il mercato a valle del servizio pubblico (nel rispetto quindi delle indicazioni della direttiva 2003/98/Ce), è certamente in contrasto con l'indirizzo comunitario e con le norme del Trattato offrire alle medesime condizioni un servizio a valore aggiunto che in precedenza era offerto in regime di concorrenza dalle imprese del settore. Queste ultime non potranno mai mantenere la propria quota di mercato su questa tipologia di servizio, non potendolo certo offrire anch'esse gratuitamente. Si tratta quindi di un'azione che mira ad escludere dal mercato di quello specifico prodotto/servizio le imprese che da sempre lo hanno reso, con restrizione quindi e non ampliamento del grado di apertura del mercato.

Ciò che i proponenti della disposizione non hanno colto è che se si vuole davvero «liberalizzare» il settore l'unica azione corretta è quella di riportare l'Agenzia pubblica nel vero ambito che le è proprio, cioè la missione della pubblicità immobiliare disciplinata dalle disposizioni del codice civile. Al di fuori dei compiti di «certificazione» che spettano in esclusiva allo stato, i dati possono e devono liberamente circolare sia nell'interesse della trasparenza del mercato sia in quanto rappresentano un'importante ed indispensabile risorsa per la creazione di contenuti digitali e per lo sviluppo di prodotti e mercati liberamente concorrenziali.

Solo avanzando in questa direzione verrà colmata quella significativa diversità tra la situazione italiana ed il contesto internazionale già in altre occasioni evidenziata e che vede il nostro paese in grave ritardo rispetto alle esperienze più avanzate della società dell'informazione.

*Umberto Fantigrossi  
docente all'Università Cattaneo  
di Castellanza (Liuc)*